REGOLAMENTO (CEE) N. 1695/79 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1979

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a oggetti per giuochi di società, della voce 97.04 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio, del 29 novembre 1978, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo [1] in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1976 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 150 % di quello fissato per l'anno 1978; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in causa originari di tutti i paesi e territori, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del medesimo regolamento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione;

considerando che per gli oggetti per giuochi di società, della voce 97.04 della tariffa doganale comune, e, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 9 036 000 unità di conto europee; che alla data del 26 luglio 1979 le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3156/78 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 5 agosto 1979, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del suddetto regolamento (CEE) n. 3156/78:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
97.04	Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

[1] GU n. L 375 del 30. 12. 1978, pag. 26.